Allegato "B" al Repertorio n. 3558/2703

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società si denomina "A CORPO MIO S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Possono essere istituite altre sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, unità locali in tutto il territorio dello Stato ed all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile ed ha per oggetto principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare.

La società potrà:

- 1. Praticare le discipline legate all'allenamento funzionale a corpo libero o tramite l'utilizzo di piccoli attrezzi sia in campo nazionale che internazionale, a tutti i livelli ma sempre in maniera dilettantistica.
- 2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i praticanti ed i simpatizzanti della disciplina anche organizzando corsi, attività, manifestazioni, work shop, ed eventualmente promuovendo pubblicazioni relative all'allenamento funzionale nello specifico o, più in generale, all'attività fisica, al benessere e all'alimentazione.
- 3. Favorire la diffusione della cultura del movimento e dello sport, identificando nell'attività fisica e nell'attività funzionale in particolare, un elemento fondamentale per una vita sana a tutte le età.
- 4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività di cui sopra, collaborando con esse mediante idee e progetti.

La società potrà altresì promuovere corsi di addestramento; promuovere, organizzare e partecipare a gare sportive; effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; svolgere attività assistenziale e sociale; realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico sportivo.

Ai fini di quanto sopra rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, anche polivalenti.

La società potrà esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:

- l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive;
- l'attività di rivendita di materiale annesso e accessorio alle attività sportive sopra indicate:
- l'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di

sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l'attività sportiva.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire. La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo): - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

TITOLO II - CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO SOCI

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO QUOTE INTER VIVOS

Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente, che provvede anche sulle spese; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. E' facoltà dell'alienante rinunziare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

Se nessun socio esercita il diritto di prelazione con le modalità indicate, la quota è

liberamente trasferibile.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO QUOTE MORTIS CAUSA

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria, sia a favore di soci che di non soci, dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi di cui al precedente articolo 9. Il valore della partecipazione da offrire in prelazione ai soci sarà determinato, in mancanza di accordo, ai sensi dell'articolo precedente.

ARTICOLO 11 - RECESSO

Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.
- Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:
- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 13.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale, dedotte se del caso le eventuali perdite e sopravvenienze passive. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del fatto che è fatto divieto alla società distribuire utili sotto qualsiasi forma, anche indirettamente. Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 c.c..

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI ARTICOLO 14 - COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, nel rispetto del diritto di distribuzione degli utili ai soci stabilito dall'articolo 27 del presente statuto;
- b) la nomina degli amministratori;

- c) la nomina del Sindaco o dei Sindaci e dell'eventuale Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore, secondo quanto previsto agli articoli 23 e 24 del presente statuto;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, del Sindaco o dei Sindaci e del Revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f) e g) del precedente articolo 14 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA

<u>CONVOCAZIONE</u>. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, come risultante secondo quanto previsto dall'articolo 2479 bis c.c., almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel_territorio nazionale. In_mancanza di regolare convocazione si applica_quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

<u>DELEGHE.</u> Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

<u>DIRITTO DI VOTO</u>. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

<u>PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.</u> L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli

amministratori, in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

<u>COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</u>. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) del precedente articolo 15 nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

<u>VERBALIZZAZIONE</u>. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 17 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto - sottoscritta anche con firma digitale ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta - a tutti i soci ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da due a quattro amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, non solo coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile ma anche chi ricopra la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero, nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, facendo salve altre ed eventuali ipotesi di incompatibilità e/o decadenza eventualmente previste dalle disposizioni relative alle società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle fiscali.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di soli due membri e siano stati nominati uno o più amministratori delegati, il consiglio decadrà di diritto in caso di disaccordo sulla revoca della delega da parte del consiglio medesimo.

ARTICOLO 19 - POTERI

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisione dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima - ed in caso di urgenza anche a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima - della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco o i Sindaci - se nominati -. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 17 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri fissando le attribuzioni, le retribuzioni e determinando i limiti della delega.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, secondo il sistema di amministrazione adottato:

- all'Amministratore Unico;
- agli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

ARTICOLO 22 - RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta un rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso ai sensi di legge nonché determinare una indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, qualora non vietato e, comunque, e nei limiti consentiti dalle disposizioni relative alle società sportive dilettantistiche.

TITOLO V - CONTROLLI

ARTICOLO 23 - SINDACO E COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Sindaco - avente i requisiti di legge -, con decisione dei soci ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile. Ove si verifichino i casi previsti dalla legge in cui l'organo di controllo debba essere necessariamente collegiale, con decisione dei soci ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, si deve nominare un Collegio Sindacale che si comporrà di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge.

Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato o gli interessati.

ARTICOLO 24 - REVISORE

In alternativa alla nomina del Sindaco e fuori dai casi di obbligatorietà di detta nomina, con decisione dei soci ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, può essere nominato, per la revisione legale dei conti, un Revisore, iscritto nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge, che resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Sono fatti salvi i casi in cui la nomina del Revisore è obbligatoria ai sensi di legge.

ARTICOLO 25 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 2463 ultimo comma del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 del c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 27 - UTILI

I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci anche in forme indirette.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'articolo 4 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella delibera assembleare di approvazione del bilancio.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;

- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 29 - LIQUIDAZIONE

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata A.R. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaco o sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Lanzoni Alex

Alice Metulini

ALBERTO PARISIO Notaio (sigillo)